

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

1999/452/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 12 luglio 1999, sul Ruanda** 1

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1525/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4

- ★ **Regolamento (CE) n. 1526/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore della carne suina** 6

Regolamento (CE) n. 1527/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 7

Regolamento (CE) n. 1528/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, in ordine al regolamento (CE) n. 1970/96 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il miglio di cui al codice NC 1008 20 00 9

- ★ **Regolamento (CE) n. 1529/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 10

Regolamento (CE) n. 1530/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame 13

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1531/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	15
Regolamento (CE) n. 1532/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95	17
Regolamento (CE) n. 1533/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98	19
Regolamento (CE) n. 1534/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	20
Regolamento (CE) n. 1535/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ...	22
Regolamento (CE) n. 1536/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina	24
* Regolamento (CE) n. 1537/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità	26
* Regolamento (CE) n. 1538/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità	34
* Regolamento (CE) n. 1539/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità	42

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

1999/453/CE:

* Decisione della Commissione, del 18 giugno 1999, che modifica le decisioni 96/579/CE e 97/808/CE (relative alla procedure per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda rispettivamente le attrezzature fisse e i rivestimenti per pavimentazioni) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 1484] ..	50
---	-----------



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

1999/454/CE:	
* Decisione della Commissione, del 22 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti intesi a impedire la propagazione del fuoco e prodotti di protezione dal fuoco ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 1481]	52
1999/455/CE:	
* Decisione della Commissione, del 22 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit per prefabbricati costituiti da strutture e travi di legno ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 1483]	56
1999/456/CE:	
* Decisione n. 1/99 del Comitato misto CE/Danimarca-isole Færøer, del 22 giugno 1999, che sostituisce il protocollo n. 1 dell'accordo relativo al trattamento tariffario e alle disposizioni particolari applicabili a determinate specie di pesci e di prodotti della pesca immessi in libera circolazione nella Comunità oppure importati nelle isole Færøer	58

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 1999
sul Ruanda

(1999/452/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

- (1) considerando quanto segue con la posizione comune 98/252/PESC, adottata sulla base dell'articolo 12 del trattato sull'Unione europea ⁽¹⁾, il Consiglio ha definito gli obiettivi e le priorità dell'Unione europea nei confronti del Ruanda;
- (2) con l'azione comune 96/250/PESC, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea ⁽²⁾, è stato nominato un inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi in Africa,
- (3) dati gli sviluppi verificatisi in Ruanda dopo il 1998, la posizione comune 98/252/PESC deve essere aggiornata,

HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Gli obiettivi e le priorità dell'Unione europea nelle sue relazioni con il Ruanda consistono nell'incoraggiare, stimolare e sostenere il processo, avviato dal governo ruandese, di:

- ripresa dopo il genocidio e promozione della riconciliazione nazionale;
- ricostruzione e sviluppo;
- protezione e promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- transizione verso la democrazia.

L'instabilità della regione può mettere in pericolo il raggiungimento di questi obiettivi. L'Unione europea pertanto, analogamente a quanto fa con tutte le altre parti coinvolte nei conflitti della regione, incoraggerà l'impegno posto dal governo ruandese ad improntare la propria politica estera e di sicurezza al conseguimento della stabilità regionale.

Articolo 2

L'Unione europea dichiara che la responsabilità per i progressi nei suddetti settori spetta fundamentalmente al governo ruandese. Per sostenere ed incoraggiare gli sforzi del governo ruandese in proposito, l'Unione europea, anche tramite gli uffici del suo inviato speciale nella regione dei Grandi Laghi, intende proseguire un dialogo costruttivo e critico con il governo ruandese sulla base delle disposizioni in appresso.

Articolo 3

Per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza del governo del Ruanda a livello regionale, l'Unione europea:

- incoraggerà detto governo, analogamente a quanto fa con tutte le altre parti coinvolte nel conflitto della Repubblica democratica del Congo, a partecipare in maniera costruttiva agli sforzi compiuti a livello regionale ed internazionale per negoziare una soluzione pacifica. Tale soluzione deve condurre al più presto ad un cessate il fuoco seguito dal ritiro di tutte le truppe straniere dalla Repubblica democratica del Congo. Essa deve tenere conto dei problemi di sicurezza e favorire gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, nonché rispettare i principi di integrità territoriale e di sovranità nazionale;
- incoraggerà il governo del Ruanda, analogamente a quanto fa con tutte le altre parti coinvolte nel conflitto, a tenere fede agli obblighi assunti a norma del diritto umanitario internazionale.

Articolo 4

Per quanto riguarda la situazione all'interno del Ruanda, l'impegno dell'Unione europea si baserà sui principi seguenti:

⁽¹⁾ GU L 108 del 7.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 87 del 4.4.1996, pag. 1.

- a) riguardo alla riconciliazione e alla suddivisione dei poteri, l'Unione europea incoraggerà e sosterrà gli sforzi del governo del Ruanda per avviare la riconciliazione tra tutti i ruandesi, all'interno del paese e all'estero, anche mediante il dialogo con tutti i gruppi che rifiutano il ricorso alla violenza e al genocidio, concentrando l'attenzione in particolare sulla suddivisione dei poteri e sulla protezione delle minoranze. In tal senso l'Unione europea ritiene importante l'indipendenza, l'efficacia e la composizione su ampia base della commissione nazionale per la riconciliazione e l'unità nazionale;
- b) riguardo alla democratizzazione, l'Unione europea:
- incoraggerà il governo del Ruanda a demandare il più presto possibile competenze e poteri alle autorità locali recentemente elette, al fine di assicurare la partecipazione delle popolazioni locali al processo politico al livello della base; l'Unione europea intende altresì considerare, in linea di principio, la possibilità di sostenere la formazione dei consiglieri locali di nuova elezione per agevolare il processo;
 - incoraggerà il programma del governo del Ruanda di tenere tra due anni elezioni a livello di comuni e di prefetture e di predisporre per dette elezioni un meccanismo, un calendario e una gestione appropriati. Questo meccanismo, tenuto conto del problema dell'analfabetismo, dovrebbe essere tale da assicurare elezioni libere e regolari, garantendo pari diritti a tutti i gruppi, la partecipazione della società civile, un dibattito pubblico, la libertà di espressione, la trasparenza dell'intero processo elettorale e della legislazione in materia di elezioni, la nomina di un organo indipendente, incaricato della preparazione e del controllo di tutto il processo elettorale, nonché l'opportunità di esprimere le proprie opinioni a tutti i settori della società. L'Unione europea prenderà in esame vari modi di sostenere l'elaborazione di un tale sistema elettorale;
 - incoraggerà il governo ruandese a continuare a progredire sulla via della democratizzazione e a mettere in programma elezioni da svolgere su scala nazionale in un prossimo futuro;
- c) riguardo al sistema giudiziario e all'instaurazione della giustizia tradizionale (gacaca), nel timore che questo sistema possa non ottemperare alle norme internazionali in materia di diritti dell'uomo e causare ulteriore discordia, l'Unione europea:
- incoraggerà il governo del Ruanda a fare della clemenza il principio generalmente applicabile nel sistema gacaca, a tutelare il diritto alla difesa civile e a sensibilizzare la popolazione in genere e coloro che sono scampati al genocidio in particolare sulla necessità di accettarlo per affrontare contestualmente il problema dell'impunità e dare una soluzione pragmatica all'allarmante problema dell'enorme popolazione carceraria in attesa di giudizio in precarie condizioni di detenzione;
- incoraggerà il governo del Ruanda a continuare ad impegnarsi per ridurre la popolazione carceraria e a proseguire nella sua campagna di sensibilizzazione, anche attuando la decisione, annunciata nel 1998, di rilasciare i detenuti per i quali manchino o siano incompleti i capi di imputazione, come misura di alleggerimento del sovraffollamento delle carceri;
 - sosterrà il lavoro del Tribunale penale internazionale di Arusha, rinnovando gli sforzi affinché tutti gli Stati consegnino a detto tribunale quanti sono da esso imputati di genocidio o di altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale e cercando di migliorare costantemente l'efficacia amministrativa del Tribunale;
 - incoraggerà il Governo ruandese a dar prova di estrema moderazione riguardo alla comminazione e all'applicazione della pena di morte, con l'obiettivo di una sua completa abolizione, nonché ad assolvere pienamente gli obblighi assunti in forza della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e ad osservare altre disposizioni a livello internazionale in materia di pena di morte;
- d) riguardo alla politica di villaggizzazione, l'Unione europea incoraggerà il governo ruandese a proseguirla soltanto dopo un'accurata pianificazione, studi preliminari d'impatto, progetti pilota e campagne di sensibilizzazione della popolazione, e ad assicurare un'equa redistribuzione e gestione delle terre per evitare che il reinsediamento, sollecitato da considerazioni in materia di sicurezza, determini violazioni dei diritti dell'uomo, abbia esiti contrari agli effetti desiderati e causi ulteriore discordia;
- e) riguardo ai diritti dell'uomo, l'Unione europea incoraggerà e sosterrà gli sforzi del Governo ruandese per proteggere e promuovere i diritti dell'uomo di tutti i ruandesi, anche garantendo il funzionamento autonomo ed efficace della Commissione nazionale per i diritti dell'uomo e proseguendo la cooperazione con il Rappresentante speciale e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo;
- f) riguardo allo sviluppo economico e alla cooperazione, l'Unione europea continuerà ad appoggiare l'impegno posto dal governo ruandese nel promuovere uno sviluppo economico complessivo e nell'ampliare i progressi compiuti in campo macroeconomico quale strumento di pace e di stabilità, anche incoraggiando ulteriori sforzi per un corretto esercizio del potere;

g) riguardo alla reintegrazione, l'Unione europea incoraggerà e sosterrà gli sforzi compiuti dal Governo ruandese per facilitare la reintegrazione nella società ruandese degli scampati al genocidio, dei militari smobilitati e di tutti gli altri sfollati, anche mediante una stretta collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 5

Il Consiglio prende atto che la Commissione intende orientare la propria azione verso il perseguimento degli obiettivi e delle priorità elencate nella presente posizione, se del caso, con provvedimenti pertinenti da parte della Comunità.

Articolo 6

Nell'applicare la presente posizione comune l'Unione europea opererà in stretta collaborazione con l'ONU, l'OUA ed altre organizzazioni interessate.

Articolo 7

L'applicazione della presente posizione comune sarà controllata periodicamente. La posizione comune sarà riesaminata entro 12 mesi.

Articolo 8

La presente posizione sostituisce la posizione comune 98/252/PESC del 30 marzo 1998 ed entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 9

La presente posizione comune prende effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 10

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

M. NIINISTÖ

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1525/1999 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

(2) considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0707 00 05	052	61,9	
	628	130,8	
	999	96,4	
0709 90 70	052	53,0	
	999	53,0	
0805 30 10	382	54,4	
	388	57,9	
	524	44,8	
	528	54,2	
	999	52,8	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	73,4	
	400	67,5	
	508	87,4	
	512	63,4	
	524	58,7	
	528	48,3	
	804	99,7	
	999	71,2	
	0808 20 50	388	97,1
		512	57,8
528		55,6	
0809 10 00	999	70,2	
	052	134,8	
	064	83,8	
0809 20 95	999	109,3	
	052	178,8	
	061	155,0	
	068	90,6	
	400	189,1	
	616	170,0	
0809 40 05	999	156,7	
	064	83,2	
	624	258,0	
	999	170,6	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1526/1999 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 1999**

che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore della carne suina ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1719/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 1370/95 prevede misure particolari per il caso in cui le domande ed i titoli di esportazione riguardino quantità e/o spese che superano o rischiano di superare le quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, e/o le relative spese durante il periodo considerato;
- (2) considerando che si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti nel settore della carne suina; che la modifica imminente delle restituzioni applicabili a tali prodotti ha provocato la presentazione di domande di titoli di esportazione a scopi speculativi; che il rilascio

dei titoli per i quantitativi chiesti dal 5 al 9 e dal 12 al 13 luglio 1999 rischierebbe di provocare un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti considerati; che è necessario respingere le domande relativamente alle quali non sono ancora stati emessi i titoli di esportazione per i prodotti considerati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione presentate in virtù del regolamento (CE) n. 1370/95 nel settore della carne suina, non è dato seguito alle domande pendenti, i cui titoli sarebbero dovuti essere rilasciati a partire dal 14 luglio e a partire dal 21 luglio 1999 per le categorie 1, 2 e 3 di prodotti di cui all'allegato I di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 125 dell'1.8.1998, pag. 58.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

REGOLAMENTO (CE) N. 1527/1999 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 1999****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98 ⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base consi-

derati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali;

- (3) considerando che l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 27.6.1998, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR / 100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione ⁽¹⁾	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	-- altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	16,00
		03	17,00
		04	8,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	8,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	-- essiccati:		
ex 0408 11 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	58,00
0408 19	-- altri:		
	---- atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	---- liquidi:		
	non edulcorati	01	27,00
ex 0408 19 89	---- congelati:		
	non edulcorati	01	27,00
	– altri:		
0408 91	-- essiccati:		
ex 0408 91 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	43,00
0408 99	-- altri:		
ex 0408 99 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	11,00

(¹) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong-Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine e Egitto,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

REGOLAMENTO (CE) N. 1528/1999 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 1999****in ordine al regolamento (CE) n. 1970/96 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il miglio di cui al codice NC 1008 20 00**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1970/96 della Commissione, del 14 ottobre 1996, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il miglio di cui al codice NC 1008 20 00 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

(1) considerando che ai sensi del regolamento (CE) n. 1970/96 la Commissione è tenuta a fissare un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di importazione qualora essi superino il contingente annuo; che le domande di titolo presentate il 12 luglio 1999 per l'importazione di miglio di cui al codice NC 1008 20 00 vertono su 74 100 t, mentre il quantitativo massimo che può essere importato con

un'aliquota del dazio di 7 EUR/t è pari a 1 300 t; che è quindi necessario fissare le corrispondenti percentuali di riduzione per le domande di titoli di importazione presentate il 12 luglio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli per l'importazione con un'aliquota del dazio di 7 EUR/t, nel quadro del contingente «miglio» di cui al regolamento (CE) n. 1970/96, presentate il 12 luglio 1999 per il miglio, di cui al codice NC 1008 20 00 e trasmesse alla Commissione, sono accolte previa applicazione ai quantitativi in esse indicati di un coefficiente pari a 0,0175439.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 261 del 15.10.1996, pag. 34.

REGOLAMENTO (CE) N. 1529/1999 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 1999
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1372/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

- (1) considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;
- (2) considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano altresì a qualsiasi nomenclatura che riprenda la nomenclatura combinata anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da normative comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;
- (3) considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, per i motivi indicati nella colonna 3;
- (4) considerando che è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento

possono continuare ad essere utilizzate dal titolare, per un periodo di 60 giorni, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾;

- (5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 162 del 26.6.1999, pag. 46.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Indumento multicolore, realizzato con stoffa a maglia di velluto, di fibre artificiali e sintetiche (80 % viscosa, 20 % poliestere), con più di 10 file di maglie per centimetro lineare in ogni direzione contati su una superficie di almeno 10 cm × 10 cm.</p> <p>Questo indumento di taglio attillato è destinato a coprire la parte superiore del corpo e scende sotto il punto vita.</p> <p>Esso presenta maniche lunghe, una scollatura a girocollo con collo, un'apertura completa sul davanti che si abbottona da destra a sinistra, una tasca cucita sul petto e spacchi laterali di circa 8 cm alla base.</p> <p>L'estremità delle maniche e la base sono orlati (blusa-camicetta)</p> <p>(Cfr. fotografia n. 584) (*)</p>	6106 20 00	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 4 e 9 del capitolo 61 e dal testo dei codici NC 6106 e 6106 20 00.</p> <p>Si vedano anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla voce 6106</p>
<p>2. Indumento a maglia monocolore (70 % acrilico, 30 % poliestere) di taglio diritto, destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende sotto il punto vita (66 cm), con maniche lunghe.</p> <p>Quest'indumento presenta una scollatura arrotondata senza apertura e un bordo a maglia alla scollatura.</p> <p>(Indumento simile ad un pullover)</p> <p>(Cfr. fotografia n. 590) (*)</p>	6110 30 99	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 9 del capitolo 61 nonché dal testo dei codici NC 6110, 6110 30 e 6110 30 99.</p> <p>Si vedano anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla voce 6110.</p> <p>Tenuto conto del taglio, dell'aspetto generale e della natura della stoffa con la quale è stato confezionato, quest'indumento è da classificare come articolo simile ad un pullover</p>
<p>3. Struttura per il trasporto in alluminio e pezzi di stoffa a maglia e di tessuto (fibre sintetiche) ottenuti per assemblaggio, costituito da un sedile per bambino imbottito sui lati e all'altezza della testa, una cintura e dei finimenti nonché una tasca per la sistemazione di piccoli oggetti situata sotto il sedile.</p> <p>Gli elementi in tessuto del prodotto sono il sedile compresa la sua parte dorsale, la fenditura per l'introduzione della struttura, la piccola tasca situata sotto il sedile destinata alla sistemazione di piccoli oggetti, le cinghie e le cinture ventrali per il trasporto e per l'attacco.</p> <p>(altri articoli confezionati — porta-bebé)</p>	6307 90 99	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3b e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 7 e) della sezione XI, dalla nota 1 del capitolo 63, dalla nota 2 del capitolo 94 e dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 99.</p> <p>Questo articolo non presenta le caratteristiche dei sacchi e contenitori simili della voce 4202, in quanto è concepito per il trasporto di un bambino.</p> <p>Si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6307.</p>



(*) Le foto hanno un carattere puramente indicativo.

REGOLAMENTO (CE) N. 1530/1999 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 1999
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
- (2) considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle

esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni
		EUR/100 unità
0105 11 11 9000	01	1,40
0105 11 19 9000	01	1,40
0105 11 91 9000	01	1,40
0105 11 99 9000	01	1,40
0105 12 00 9000	01	3,30
0105 19 20 9000	01	3,30
		EUR/100 kg
0207 12 10 9900	02	25,00
	04	25,00
0207 12 90 9190	02	25,00
	04	25,00
0207 12 90 9990	02	25,00
	04	25,00

(*) Per le destinazioni seguenti:

01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

02 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak e Iran,

03 l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, il Kazachstan, il Kirghizistan, la Moldavia, la Russia, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, l'Ucraina, la Lituania, l'Estonia e la Lettonia,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca, della Slovenia, della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1531/1999 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 1999
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

- (1) considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
- (2) considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova;
- (3) considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che

consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
		EUR/100 unità
0407 00 11 9000	02	3,30
0407 00 19 9000	02	1,50
		EUR/100 kg
0407 00 30 9000	03	16,00
	04	8,00
	05	17,00
0408 11 80 9100	01	58,00
0408 19 81 9100	01	27,00
0408 19 89 9100	01	27,00
0408 91 80 9100	01	43,00
0408 99 80 9100	01	11,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

01 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera,

02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

03 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR e Russia,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 03 e 05,

05 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan, Filippine e Egitto.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1532/1999 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 1999****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/1999 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina;

(2) considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi;

(3) considerando che è necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 149 del 16.6.1999, pag. 34.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo EUR/100 kg	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 EUR/100 kg	Origine ⁽¹⁾
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	217,3	25	01
		217,8	25	02
		293,5	2	03
		283,7	5	04
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	233,8	16	01
		231,4	17	02

(¹) Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Cile
- 04 Argentina»

REGOLAMENTO (CE) N. 1533/1999 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 1999****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

- (1) considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1574/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1489/1999 ⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;
- (2) considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1574/98 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile

evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

- (3) considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantasettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantasettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1574/98, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 49,570 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 206 del 23.7.1998, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 1534/1999 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 1999****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,(1) considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

(2) considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

(3) considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

(4) considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del

mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

(5) considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

(6) considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

(7) considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

(8) considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

(9) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1999.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1999.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,49	0,19	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	7,61	0,00	—

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1535/1999 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 1999****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 1° giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

(1) considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

(2) considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

(3) considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽⁴⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore

dello zucchero ⁽⁵⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

(4) considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

(5) considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

(6) considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

(7) considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

(8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1999.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.⁽³⁾ GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1999.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	42,32 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	42,29 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	42,32 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	42,29 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4600
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	46,00
1701 99 10 9910	45,97
1701 99 10 9950	45,97
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4600

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1536/1999 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 1999
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
- (2) considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;
- (3) considerando che, per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81;
- (4) considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi

prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

- (5) considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;
- (6) considerando che è opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 565/1999 ⁽⁴⁾;
- (7) considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 70 del 17.3.1999, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

(EUR/100 kg, peso netto)			(EUR/100 kg, peso netto)			
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni	
0203 11 10 9000	01	15,00	0203 22 19 9100	01	15,00	
	02	40,00		02	40,00	
	03	53,00		03	53,00	
0203 12 11 9100	01	15,00	0203 29 11 9100	01	15,00	
	02	40,00		02	40,00	
	03	53,00		03	53,00	
0203 12 19 9100	01	15,00	0203 29 13 9100	01	15,00	
	02	40,00		02	40,00	
	03	53,00		03	53,00	
0203 19 11 9100	01	15,00	0203 29 15 9100	01	10,00	
	02	40,00		02	25,00	
	03	53,00		0203 29 55 9110	01	15,00
0203 19 13 9100	01	15,00	02		40,00	
	02	40,00	03		53,00	
	03	53,00	0210 11 31 9110	04	90,00	
0203 19 15 9100	01	10,00		0210 11 31 9910	04	90,00
	02	25,00		0210 12 19 9100	04	20,00
	0203 19 55 9110	01	15,00	0210 19 81 9100	04	95,00
02		40,00	0210 19 81 9300	04	76,00	
03		53,00	1601 00 91 9000	04	28,00	
0203 19 55 9310	01	10,00	1601 00 99 9110	03	50,00	
	02	25,00		04	25,00	
	0203 21 10 9000	01		15,00	03	40,00
02		40,00	1602 41 10 9210	04	62,00	
03		53,00	1602 42 10 9210	04	34,00	
0203 22 11 9100	01	15,00	1602 49 19 9120	03	50,00	
	02	40,00		04	25,00	
	03	53,00		03	45,00	

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovenia, Lettonia, Lituania, Estonia
- 02 tutte le destinazioni, ad eccezione delle destinazioni 01.
- 03 Russia.
- 04 tutte le destinazioni.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1537/1999 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1999

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 76;

(1) considerando che, con il regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001 ⁽⁵⁾, la Comunità ha concesso il beneficio di preferenze tariffarie al Laos; che detto regolamento ha ugualmente esteso fino al 30 giugno 1999 la validità del regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/98 ⁽⁷⁾, il quale aveva ugualmente concesso il beneficio di tali preferenze tariffarie al Laos;

(2) considerando che gli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 determinano le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate; che, tuttavia, l'articolo 76 di detto regolamento prevede la possibilità di derogare alle disposizioni così stabilite nei confronti dei paesi meno avanzati beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate quando essi ne fanno richiesta alla Comunità;

(3) considerando che, con il regolamento (CE) n. 1713/97 della Commissione ⁽⁸⁾, il Laos ha ottenuto tale deroga per alcuni prodotti tessili per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 dicembre 1998;

(4) considerando che il governo del Laos ha presentato una richiesta volta a ricondurre detta regola;

(5) considerando che tale richiesta è conforme alle disposizioni dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93; che, in particolare, l'introduzione di alcune condizioni relative ai quantitativi (stabiliti su base annua), valutati in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario di tali prodotti provenienti dal Laos, delle capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali esistenti, può prevenire ogni tipo di pregiudizio alle industrie comunitarie corrispondenti; che è opportuno tuttavia adattare la deroga in funzione delle necessità economiche e della nuova situazione giuridica in materia di regole d'origine applicabili nell'ambito delle preferenze tariffarie generalizzate che risulta dal regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione ⁽⁹⁾;

(6) considerando che, al fine di incoraggiare la cooperazione regionale tra i paesi beneficiari, è opportuno prevedere che le materie utilizzate nel Laos, nell'ambito della presente deroga, siano originarie dei paesi membri dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o della Convenzione di Lomé;

(7) considerando che, per garantire una gestione trasparente ed efficace di tali misure è opportuno applicare le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 1427/97 ⁽¹⁰⁾;

(8) considerando che è opportuno prevedere la possibilità di trasferimento dei quantitativi tra categorie di prodotti, secondo le disposizioni e nei limiti previsti per il Bangladesh dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti originari dei paesi terzi ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione ⁽¹²⁾;

(9) considerando che tale deroga deve esser concessa per un periodo sufficientemente significativo in modo che essa porti pienamente i suoi effetti;

(10) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 65 del 12.3.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 348 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 80 del 18.3.1998, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 242 del 4.9.1997, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 10 del 15.1.1999, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31.

⁽¹¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento e fabbricati in Laos utilizzando prodotti tessuti o filati (maglieria) importati in tale paese e originari di paesi membri dell'Associazione per la cooperazione di Lomé sono considerati originari del Laos secondo le modalità menzionate in appresso.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 sono considerati come prodotti originari del SAARC i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste agli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, o come i prodotti originari dei paesi beneficiari della Convenzione di Lomé i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal protocollo 1 della quarta convenzione ACP-CEE ⁽¹⁾.

3. Le competenti autorità del Laos s'impegnano a prendere qualsiasi misura necessaria al fine di rispettare le disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 2

La deroga prevista dall'articolo 1 riguarda i prodotti importati dal Laos nella Comunità nel periodo che va dal 15 luglio 1999 al 14 luglio 2000, per i quantitativi annui di cui all'allegato per quanto riguarda ciascuno di essi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, secondo le disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Sono autorizzati trasferimenti di quantitativi, secondo le disposizioni e nei limiti previsti per il Bangladesh dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Articolo 5

Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A rilasciati in applicazione del presente regolamento, deve figurare la presente dicitura:

«Deroga — regolamento (CE) n. 1537/1999»

Articolo 6

In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere, nell'ambito della presente deroga, una copia del documento attestante le materie utilizzate dal Laos. Questa richiesta può essere formulata sia al momento dell'immissione in libera pratica delle merci che beneficino delle disposizioni del presente regolamento, sia nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 229 del 17.8.1991, pag. 1.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8003	6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Calzoncini, «shorts» (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	3 972 964 pezzi
09.8004	7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna o per ragazza	442 749 pezzi
09.8005	8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie, camicette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	542 011 pezzi
09.8006	10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	1 100 paia
09.8007	12	6115 12 00 6115 19 00 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	1 100 paia

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8009	14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	33 846 pezzi
09.8010	15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	329 928 pezzi
09.8011	16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	323 670 pezzi
09.8012	17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	43 127 pezzi
09.8013	18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 10 6207 91 90 6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10 6212 10 90	Canottiere, mutande, mutandine e «slip», camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, «slip», camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	16 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8014	21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	«Eskimo», giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	706 549 pezzi
09.8016	26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	207 317 pezzi
09.8017	27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	239 827 pezzi
09.8019	29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	185 335 pezzi
09.8020	31	ex 6212 10 10 6212 10 90	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia	1 100 pezzi
09.8021	68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli («bébés»), ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88	414 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8023	72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi, mutandine e «slip» da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	16 647 pezzi
09.8027	76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza	116 tonnellate
09.8028	78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	530 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8030	84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, scarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,1 tonnellate
09.8031	86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	1 100 pezzi
09.8034	159	6204 49 10 6206 10 00 6214 10 00 6215 10 00	Abiti, bluse e bluse-camiciette, non a maglia, di seta o di cascami di seta Scialli, scarpe, «foulards», fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a farfalla e scarpe-cravatte, di seta o di cascami di seta	3 tonnellate
09.8035	161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6210 59 90 6210 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159	91 tonnellate
09.8036	20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	146 tonnellate
09.8037	40	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6303 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	2 tonnellate
09.8038	91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende	1,1 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8039	109	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno	1,1 tonnellate
09.8040	110	6306 41 00 6306 49 00	Materassi pneumatici, tessuti	1,1 tonnellate
09.8041	111	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende	1,1 tonnellate

REGOLAMENTO (CE) N. 1538/1999 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1999

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 76,

(1) considerando che, con il regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001 ⁽⁵⁾, la Comunità ha concesso il beneficio di preferenze tariffarie alla Cambogia; che detto regolamento ha ugualmente esteso fino al 30 giugno 1999 la validità del regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/98 ⁽⁷⁾, il quale aveva ugualmente concesso il beneficio di tali preferenze tariffarie alla Cambogia;

(2) considerando che gli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 determinano le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate; che, tuttavia, l'articolo 76 di detto regolamento prevede la possibilità di derogare alle disposizioni così stabilite nei confronti dei paesi meno avanzati beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate quando essi ne fanno richiesta alla Comunità;

(3) considerando che, con il regolamento (CE) n. 1714/97 della Commissione ⁽⁸⁾, la Cambogia ha ottenuto tale deroga per alcuni prodotti tessili per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 dicembre 1998;

(4) considerando che il governo della Cambogia ha presentato una richiesta volta a ricondurre detta regola;

(5) considerando che tale richiesta è conforme alle disposizioni dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93; che, in particolare, l'introduzione di alcune condizioni relative ai quantitativi (stabiliti su base annua), valutati in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario di tali prodotti provenienti dalla Cambogia, delle capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali esistenti, può prevenire ogni tipo di pregiudizio alle industrie comunitarie corrispondenti; che è opportuno tuttavia adattare la deroga in funzione delle necessità economiche e della nuova situazione giuridica in materia di regole d'origine applicabili nell'ambito delle preferenze tariffarie generalizzate che risulta dal regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione ⁽⁹⁾;

(6) considerando che, al fine di incoraggiare la cooperazione regionale tra i paesi beneficiari, è opportuno prevedere che le materie utilizzate nella Cambogia, nell'ambito della presente deroga, siano originarie dei paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) (Myanmar esclusa), dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o della Convenzione di Lomé;

(7) considerando che, per garantire una gestione trasparente ed efficace di tali misure è opportuno applicare le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 1427/97 ⁽¹⁰⁾;

(8) considerando che è opportuno prevedere la possibilità di trasferimento dei quantitativi tra categorie di prodotti, secondo le disposizioni e nei limiti previsti per il Bangladesh dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti originari dei paesi terzi ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione ⁽¹²⁾;

(9) considerando che tale deroga deve esser concessa per un periodo sufficientemente significativo in modo che essa porti pienamente i suoi effetti;

(10) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 65 del 12.3.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 348 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 80 del 18.3.1998, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 242 del 4.9.1997, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU L 10 del 15.1.1999, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31.

⁽¹¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento e fabbricati in Cambogia utilizzando prodotti tessuti o filati (maglieria) importati in tale paese e originari di paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) (Myanmar esclusa), dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o della Convenzione di Lomé sono considerati originari del Laos secondo le modalità menzionate in appresso.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 sono considerati come prodotti originari dell'ASEAN e del SAARC i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste agli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, o come i prodotti originari dei paesi beneficiari della Convenzione di Lomé i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal protocollo 1 della quarta convenzione ACP-CEE ⁽¹⁾.

3. Le competenti autorità della Cambogia s'impegnano a prendere qualsiasi misura necessaria al fine di rispettare le disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 2

La deroga prevista dall'articolo 1 riguarda i prodotti importati dalla Cambogia nella Comunità nel periodo che va dal 15 luglio 1999 al 14 luglio 2000, per i quantitativi annui di cui all'allegato per quanto riguarda ciascuno di essi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, secondo le disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Sono autorizzati trasferimenti di quantitativi, secondo le disposizioni e nei limiti previsti per il Bangladesh dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Articolo 5

Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A rilasciati in applicazione del presente regolamento, deve figurare la presente dicitura:

«Deroga — regolamento (CE) n. 1538/1999»

Articolo 6

In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere, nell'ambito della presente deroga, una copia del documento attestante le materie utilizzate dalla Cambogia. Questa richiesta può essere formulata sia al momento dell'immissione in libera pratica delle merci che beneficiano delle disposizioni del presente regolamento, sia nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 229 del 17.8.1991, pag. 1.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8052	6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Calzoncini, «shorts» (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	2 362 029 pezzi
09.8053	7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna o per ragazza	3 826 186 pezzi
09.8054	8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie, camicette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	337 482 pezzi
09.8055	10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	344 605 paia
09.8056	12	6115 12 00 6115 19 00 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	1 100 paia

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8058	14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	73 471 pezzi
09.8059	15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	1 236 927 pezzi
09.8060	16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	93 186 pezzi
09.8061	17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	75 581 pezzi
09.8062	18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 10 6207 91 90 6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10 6212 10 90	Canottiere, mutande, mutandine e «slip», camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, «slip», camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	415 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8063	21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	«Eskimo», giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	462 590 pezzi
09.8065	26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	532 545 pezzi
09.8066	27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	665 194 pezzi
09.8068	29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	256 857 pezzi
09.8069	31	ex 6212 10 10 6212 10 90	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia	1 804 036 pezzi
09.8070	68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli («bébés»), ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88	76 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8072	72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi, mutandine e «slip» da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	37 113 pezzi
09.8076	76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza	871 tonnellate
09.8077	78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	385 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8079	84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, scarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,1 tonnellate
09.8080	86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	1 100 pezzi
09.8083	159	6204 49 10 6206 10 00 6214 10 00 6215 10 00	Abiti, bluse e bluse-camiciette, non a maglia, di seta o di cascami di seta Scialli, scarpe, «foulards», fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a farfalla e scarpe-cravatte, di seta o di cascami di seta	1,1 tonnellate
09.8084	161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6210 59 90 6210 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159	58 tonnellate
09.8085	20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	2 tonnellate
09.8086	40	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6303 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	32 tonnellate
09.8087	91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende	280 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8088	109	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno	1,1 tonnellate
09.8089	110	6306 41 00 6306 49 00	Materassi pneumatici, tessuti	1,1 tonnellate
09.8090	111	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende	1,1 tonnellate

REGOLAMENTO (CE) N. 1539/1999 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1999

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 76,

(1) considerando che, con il regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001 ⁽⁵⁾, la Comunità ha concesso il beneficio di preferenze tariffarie al Nepal; che detto regolamento ha ugualmente esteso fino al 30 giugno 1999 la validità del regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/98 ⁽⁷⁾, il quale aveva ugualmente concesso il beneficio di tali preferenze tariffarie al Nepal;

(2) considerando che gli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 determinano le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate; che, tuttavia, l'articolo 76 di detto regolamento prevede la possibilità di derogare alle disposizioni così stabilite nei confronti dei paesi meno avanzati beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate quando essi ne fanno richiesta alla Comunità;

(3) considerando che, con il regolamento (CE) n. 1715/97 della Commissione ⁽⁸⁾, il Nepal ha ottenuto tale deroga per alcuni prodotti tessili per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 dicembre 1998;

(4) considerando che il governo del Nepal ha presentato una richiesta volta a ricondurre detta regola;

(5) considerando che tale richiesta è conforme alle disposizioni dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93; che, in particolare, l'introduzione di alcune condizioni relative ai quantitativi (stabiliti su base annua), valutati in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario di tali prodotti provenienti dal Nepal, delle capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali esistenti, può prevenire ogni tipo di pregiudizio alle industrie comunitarie corrispondenti; che è opportuno tuttavia adattare la deroga in funzione delle necessità economiche e della nuova situazione giuridica in materia di regole d'origine applicabili nell'ambito delle preferenze tariffarie generalizzate che risulta dal regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione ⁽⁹⁾;

(6) considerando che, al fine di incoraggiare la cooperazione regionale tra i paesi beneficiari, è opportuno prevedere che le materie utilizzate nel Nepal, nell'ambito della presente deroga, siano originarie dei paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Myanmar esclusa), dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o della Convenzione di Lomé;

(7) considerando che, per garantire una gestione trasparente ed efficace di tali misure è opportuno applicare le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 1427/97 ⁽¹⁰⁾;

(8) considerando che è opportuno prevedere la possibilità di trasferimento dei quantitativi tra categorie di prodotti, secondo le disposizioni e nei limiti previsti per il Bangladesh dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti originari dei paesi terzi ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione ⁽¹²⁾;

(9) considerando che tale deroga deve esser concessa per un periodo sufficientemente significativo in modo che essa porti pienamente i suoi effetti;

(10) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 65 del 12.3.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 348 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 80 del 18.3.1998, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 242 del 4.9.1997, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU L 10 del 15.1.1999, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31.

⁽¹¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento e fabbricati in Nepal utilizzando prodotti tessuti o filati (maglieria) importati in tale paese e originari di paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Myanmar esclusa), dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o della Convenzione di Lomé sono considerati originari del Nepal secondo le modalità menzionate in appresso.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 sono considerati come prodotti originari dell'ASEAN e del SAARC i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste agli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, o come i prodotti originari dei paesi beneficiari della Convenzione di Lomé i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal protocollo 1 della quarta convenzione ACP-CEE ⁽¹⁾.

3. Le competenti autorità del Nepal s'impegnano a prendere qualsiasi misura necessaria al fine di rispettare le disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 2

La deroga prevista dall'articolo 1 riguarda i prodotti importati dal Nepal nella Comunità nel periodo che va dal 15 luglio 1999 al 14 luglio 2000, per i quantitativi annui di cui all'allegato per quanto riguarda ciascuno di essi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, secondo le disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Sono autorizzati trasferimenti di quantitativi, secondo le disposizioni e nei limiti previsti per il Bangladesh dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Articolo 5

Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A rilasciati in applicazione del presente regolamento, deve figurare la presente dicitura:

«Deroga — regolamento (CE) n. 1539/1999»

Articolo 6

In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere, nell'ambito della presente deroga, una copia del documento attestante le materie utilizzate dal Nepal. Questa richiesta può essere formulata sia al momento dell'immissione in libera pratica delle merci che beneficino delle disposizioni del presente regolamento, sia nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 229 del 17.8.1991, pag. 1.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8103	6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Calzoncini, «shorts» (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	474 814 pezzi
09.8104	7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna o per ragazza	386 814 pezzi
09.8105	8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie, camicette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	144 532 pezzi
09.8106	10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	1 195 331 paia
09.8107	12	6115 12 00 6115 19 00 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	416 579 paia

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8109	14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	50 792 pezzi
09.8110	15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	420 669 pezzi
09.8111	16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	43 523 pezzi
09.8112	17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	90 785 pezzi
09.8113	18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 10 6207 91 90 6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10 6212 10 90	Canottiere, mutande, mutandine e «slip», camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, «slip», camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	227 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8114	21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	«Eskimo», giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	21 109 pezzi
09.8116	26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	1 955 024 pezzi
09.8117	27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	455 582 pezzi
09.8119	29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	201 701 pezzi
09.8120	31	ex 6212 10 10 6212 10 90	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia	1 100 pezzi
09.8121	68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli («bébés»), ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88	21 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8123	72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi, mutandine e «slip» da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	11 364 pezzi
09.8127	76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza	5 tonnellate
09.8128	78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	95 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8130	84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, scarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	30 tonnellate
09.8131	86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	1 100 pezzi
09.8134	159	6204 49 10 6206 10 00 6214 10 00 6215 10 00	Abiti, bluse e bluse-camiciette, non a maglia, di seta o di cascami di seta Scialli, scarpe, «foulards», fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a farfalla e scarpe-cravatte, di seta o di cascami di seta	1,1 tonnellate
09.8135	161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6210 59 90 6210 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159	51 tonnellate
09.8136	20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	5 tonnellate
09.8137	40	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6303 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	114 tonnellate
09.8138	91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende	3 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8139	109	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno	11 tonnellate
09.8140	110	6306 41 00 6306 49 00	Materassi pneumatici, tessuti	1,1 tonnellate
09.8141	111	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende	1,1 tonnellate

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1999

che modifica le decisioni 96/579/CE e 97/808/CE (relative alla procedure per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda rispettivamente le attrezzature fisse e i rivestimenti per pavimentazioni)

[notificata con il numero C(1999) 1484]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/453/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

- (1) considerando che la Commissione ha già adottato una serie di decisioni relative alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio; che può rendersi necessario l'adeguamento di tali decisioni al progresso tecnico; che ciò si verifica per la decisione 96/579/CE ⁽³⁾ e per la decisione 97/808/CE ⁽⁴⁾;
- (2) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 96/579/CE è modificata come segue:

- 1) All'allegato II, il seguente testo è inserito dopo la voce «Prodotti per la segnaletica stradale»:

«— Materiali per il post-trattamento (granuli di vetro, aggregati antisdrucchiolevoli e combinazioni dei due).»

- 2) All'allegato III, il seguente testo è inserito nella colonna «Prodotti» della tabella relativa al gruppo di prodotti «Attrezzature fisse per la circolazione stradale (1/2)» dopo la voce «Prodotti per la segnaletica stradale»:

«— Materiali per il post-trattamento (granuli di vetro, aggregati antisdrucchiolevoli e combinazioni dei due).»

Articolo 2

La decisione 97/808/CE è modificata come segue:

- 1) All'allegato I, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«Materiali per il rivestimento di pavimentazioni per uso esterno

Materiali per il rivestimento di pavimentazioni per uso interno delle classi di reazione al fuoco A_{FL}, B_{FL} o C_{FL}, per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo, o delle classi di reazione al fuoco D_{FL}, E_{FL} o F_{FL}, nonché della classe A_{FL} che, conformemente alla decisione 96/603/CE, non devono essere sottoposti alla prova di reazione al fuoco.»
- 2) All'allegato II, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«Materiali per il rivestimento di pavimentazioni per uso interno delle classi di reazione al fuoco A_{FL}, B_{FL} o C_{FL}, per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo, in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco.»
- 3) All'allegato III, nella tabella del gruppo di prodotti «Rivestimenti per pavimentazioni (2/2)» viene aggiunto il seguente testo:

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 3.12.1997, pag. 18.

«Materiali di rivestimento per pavimentazioni»	Per uso interno	$A_{FL} - B_{FL} - C_{FL}^{(1)}$	1 ⁽²⁾
		$A_{FL} - B_{FL} - C_{FL}^{(3)}$	3 ⁽⁴⁾
		$A_{FL}^{(5)} - D_{FL} - E_{FL} - F_{FL}$	3 ⁽⁴⁾
	Per uso esterno		4 ⁽⁶⁾

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1999

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti intesi a impedire la propagazione del fuoco e prodotti di protezione dal fuoco

[notificata con il numero C(1999) 1481]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/454/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

- (1) considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere la «procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;
- (2) considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;
- (3) considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;
- (4) considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possi-

bilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2.ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii);

- (5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 2

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati relativi agli orientamenti per il benessere tecnico europeo.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Prodotti intesi a impedire la propagazione del fuoco ⁽¹⁾:

Prodotti di protezione dal fuoco (inclusi i rivestimenti) ⁽¹⁾, ⁽²⁾:

— per limitare la propagazione del fuoco e/o per la protezione dal fuoco o la reazione al fuoco.

—

⁽¹⁾ Esclusi i prodotti a base di gesso (ad esempio, pannelli, blocchi, intonaco), prodotti di lana minerale, componenti prefabbricati rinforzati a base di calcestruzzo cellulare trattato in autoclave (AAC) e di calcestruzzo poroso (LAC), malta per murature, malta per rinzaffatura e intonaci, prodotti a base di silicato di calcio e di lana di vetro.

⁽²⁾ Esclusi inoltre i pannelli per la protezione dal fuoco di pareti o di soffitti e controsoffitti [in quanto già inseriti nella decisione 98/437/CE della Commissione relativa alle «pareti interne ed esterne e finiture dei soffitti» (GU L 194 del 10.7.1998, pag. 39)].

ALLEGATO II

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Nota: Per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI INTESI A IMPEDIRE LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO E PRODOTTI DI PROTEZIONE DAL FUOCO (1/2)**Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benessere tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (resistenza al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Prodotti intesi a impedire la propagazione del fuoco Prodotti di protezione dal fuoco (inclusi i rivestimenti)	per limitare la propagazione del fuoco e/o per la protezione dal fuoco o la reazione al fuoco	qualsiasi	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2.i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI INTESI A IMPEDIRE LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO E PRODOTTI DI PROTEZIONE DAL FUOCO (2/2)**Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benessere tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistema di attestazione di conformità
Prodotti intesi a impedire la propagazione del fuoco Prodotti di protezione dal fuoco (inclusi i rivestimenti)	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾	1
		A ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾	3
		A ⁽³⁾ , D, E, F	4

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2.i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

⁽¹⁾ Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

⁽²⁾ Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo.

⁽³⁾ Materiali della classe A che, ai sensi della decisione 96/603/CE, non devono essere sottoposti alle prove di reazione al fuoco.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1999

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit per prefabbricati costituiti da strutture e travi di legno

[notificata con il numero C(1999) 1483]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/455/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

- (1) considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;
- (2) considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;
- (3) considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;
- (4) considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibi-

lità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2.ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii);

- (5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 2

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati relativi agli orientamenti per il benessere tecnico europeo.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Kit per prefabbricati costituiti da strutture e travi di legno

La presente decisione riguarda i kit assemblati a livello industriale, commercializzati come edifici completi, costituiti da componenti preprogettati e prefabbricati destinati alla produzione in serie. La decisione riguarda esclusivamente i kit che presentano i requisiti minimi definiti di seguito, mentre i kit parziali che non presentano detti requisiti minimi sono esclusi dal campo di applicazione della stessa. I requisiti minimi sono i seguenti: gli elementi strutturali della costruzione, i componenti essenziali dell'involucro esterno, compresi tutti gli elementi necessari all'isolamento termico, e i rivestimenti interni nella misura in cui sono necessari per soddisfare i requisiti essenziali in materia di costruzione.

Benché alcuni componenti possono essere assemblati in siti di produzione differenti, la presente decisione riguarda solo il kit definitivo pronto per la consegna e non le sue diverse componenti.

— per uso nell'edilizia abitativa.

ALLEGATO II

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

GRUPPO DI PRODOTTI

KIT PER PREFABBRICATI COSTITUITI DA STRUTTURE E TRAVI DI LEGNO**Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benessere tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (reazione al fuoco) (resistenza al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Kit per prefabbricati costituiti da strutture e travi di legno	nell'edilizia	qualsiasi	1

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2.i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

**DECISIONE N. 1/99 DEL COMITATO MISTO CE/DANIMARCA — ISOLE FÆRØER
del 22 giugno 1999**

che sostituisce il protocollo n. 1 dell'accordo relativo al trattamento tariffario e alle disposizioni particolari applicabili a determinate specie di pesci e di prodotti della pesca immessi in libera circolazione nella Comunità oppure importati nelle isole Færøer

(1999/456/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

- (1) considerando che, alla luce dell'esame di detto accordo e della sua conformità con le norme per gli accordi di libero scambio nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), risulta opportuno riesaminare il suo protocollo n. 1;
- (2) considerando che tale riesame richiede alcune modifiche del protocollo e dei suoi allegati;
- (3) considerando che è altresì opportuno garantire che le modifiche apportate nell'ambito del riesame non compromettano la stabilità del mercato comunitario per i prodotti interessati;
- (4) considerando che in seguito a negoziati tra la Commissione, a nome della Comunità europea, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, si è

convenuto di sostituire il protocollo n. 1 e i suoi allegati con il testo allegato alla presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 1 dell'accordo e i suoi allegati sono sostituiti dal testo contenuto nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1999.

Per il Comitato misto

Alexander WIEDOW

Il Presidente

⁽¹⁾ GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

ALLEGATO

«PROTOCOLLO N. 1

relativo al trattamento tariffario e alle disposizioni particolari applicabili a determinate specie di pesci e di prodotti della pesca immessi in libera circolazione nella Comunità oppure importati nelle isole Færøer

Articolo 1

Per quanto riguarda i prodotti elencati in allegato al presente protocollo, originari delle isole Færøer:

- 1) non è introdotto alcun nuovo dazio doganale negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer;
- 2) in allegato al presente protocollo, sono indicati i dazi doganali preferenziali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nella Comunità.

Articolo 2

Qualsiasi prezzo di riferimento fissato, o da fissare, dalla Comunità non si applica ai prodotti interessati dal presente protocollo.

Articolo 3

1. Qualora un calo del prezzo delle importazioni di un determinato prodotto della pesca provenienti da una parte contraente danneggi o possa danneggiare gravemente l'attività produttiva interessata dell'altra parte contraente, quest'ultima può adottare misure opportune.
2. La scelta delle misure deve privilegiare quelle che ostacolano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.
3. Prima di adottare le misure appropriate, la parte contraente in questione fornisce al comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame completo della situazione, affinché si possa cercare una soluzione accettabile per le parti contraenti.
4. Ad eccezione dei casi d'emergenza di cui al paragrafo 5, la parte contraente interessata non può adottare misure prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica, a meno che il comitato misto abbia concluso la sua procedura prima della scadenza del termine fissato.
5. Laddove le circostanze lo richiedano, la parte contraente interessata può applicare le misure strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione non prima che siano trascorsi tre giorni da quando ha informato l'altra parte contraente.
6. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato misto e sono soggette a consultazioni periodiche in sede di comitato, soprattutto in vista della loro abolizione non appena la situazione lo consenta.

Articolo 4

Le isole Færøer aboliscono i dazi e gli oneri all'importazione di pesci e prodotti della pesca originari della Comunità.

ALLEGATO

I dazi doganali preferenziali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari delle e provenienti dalle isole Farøer sono i seguenti:

TABELLA I

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingente tariffario (CT)
(1)	(2)	(3)	(4)
0301	Pesci vivi:		
ex 0301 91 90	--- Trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	CT n. 1
0301 92 00	-- Anguilla (<i>Anguilla</i> spp.)	0	
ex 0301 99 11	---- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce o di altra carne di pesci nella voce 0304:		
ex 0302 11 90	--- Trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	CT n. 1
ex 0302 12 00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
0302 19 00	-- altri	0	
0302 21 10	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	0	
0302 21 30	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	0	
0302 22 00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	0	
0302 23 00	-- Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	0	
0302 29 10	--- Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	0	
0302 29 90	--- altri	0	
0302 40	- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 40 05	-- dal 1° gennaio al 14 febbraio	0	
0302 40 98	-- dal 16 giugno al 31 dicembre	0	
0302 50 10	-- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	0	
0302 62 00	---- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	0	
0302 63 00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	0	
ex 0302 64 05	--- Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i> , dal 1° gennaio al 14 febbraio	0	
ex 0302 64 98	--- Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i> , dal 16 giugno al 31 dicembre	0	
0302 65	-- Squali:		
0302 65 20	--- Spinaroli della specie <i>Squalus acanthias</i>	0	
0302 65 50	--- Gattucci della specie <i>Scyliorhinus</i> spp.	0	
0302 65 90	--- altri	0	
0302 66 00	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	0	
	---- Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.):		
0302 69 31	----- della specie <i>Sebastes marinus</i>	0	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingente tariffario (CT)
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 0302 69 33	----- della specie <i>Sebastes mentella</i>	0	
0302 69 41	---- Merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)	0	
0302 69 45	---- Molve (<i>Molva spp.</i>)	0	
ex 0302 69 68	---- Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	0	
0302 69 81	---- Rane pescatrici (<i>Lophius spp.</i>)	0	
0302 69 85	---- Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	0	
0302 69 99	---- altri	0	
0302 70 00	- Fegati, uova e lattimi	0	
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:		
ex 0303 21 90	--- Trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	CT n. 1
ex 0303 22 00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
0303 29 00	-- altri	0	
0303 31 10	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	0	
0303 31 30	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	0	
0303 32 00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	0	
0303 33 00	-- Sogliole (<i>Solea spp.</i>)	0	
0303 39 10	--- Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	0	
0303 39 30	--- Pesci del genere <i>Rhombosolea</i>	0	
0303 39 80	--- altri	0	
0303 50	- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	0	
0303 50 05	-- dal 1° gennaio al 14 febbraio	0	
0303 50 98	-- dal 16 giugno al 31 dicembre	0	
0303 60 11	-- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	0	
0303 73 00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	0	
ex 0303 74 10	--- Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i> , dal 1° gennaio al 14 febbraio	0	
ex 0303 74 20	--- Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i> , dal 16 giugno al 31 dicembre		
0303 75	-- Squali:		
0303 75 20	--- Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	0	
0303 75 50	--- Gattucci (<i>Scyliorhinus spp.</i>)	0	
0303 75 90	--- altri		
0303 79	-- altri:		
	--- Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>):		
0303 79 35	----- della specie <i>Sebastes marinus</i>	0	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingente tariffario (CT)
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 0303 79 37	----- della specie <i>Sebastes mentella</i>	0	
0303 79 45	---- Merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)	0	
0303 79 51	---- Molve (<i>Molva</i> spp.)	0	
0303 79 81	---- Rane pescatrici	0	
0303 79 83	---- Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	0	
0303 79 96	---- altri	0	
0303 80	- Fegati, uova e lattimi:	0	
0303 80 90	-- altri	0	
0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi refrigerati o congelati:		
0304 10	- freschi o refrigerati:		
	-- filetti:		
	--- di pesci di acqua dolce:		
ex 0304 10 11	---- di trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	CT n. 1
ex 0304 10 13	---- di salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
	--- altri:		
ex 0304 10 31	---- di merluzzi bianchi della specie (<i>Gadus morhua</i>)	0	
0304 10 33	---- di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	0	
0304 10 35	---- di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	0	
0304 10 38	---- altri		
	-- altra carne di pesce (anche tritata):		
0304 10 91	--- di pesci di acqua dolce	0	
	--- altri:		
	---- Lati di aringhe:		
0304 10 94	----- dal 1° gennaio al 14 febbraio	0	
0304 10 96	----- dal 16 giugno al 31 dicembre	0	
0304 10 98	---- altri	0	
0304 20	- Filetti congelati:		
	-- di pesci di acqua dolce:		
ex 0304 20 11	--- di trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	CT n. 1
ex 0304 20 13	--- di salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
	-- di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> , <i>Gadus Ogac</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
ex 0304 20 29	--- di merluzzi della specie <i>Gadus morhua</i>	0	
0304 20 31	-- di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	0	
0304 20 33	-- di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	0	
	-- di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.):		
0304 20 35	--- della specie <i>Sebastes marinus</i>	0	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingente tariffario (CT)
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 0304 20 37	--- della specie <i>Sebastes mentella</i>	0	
0304 20 41	-- di merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)	0	
0304 20 43	-- di molva (<i>Molva</i> spp)	0	
ex 0304 20 53	--- di sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	0	
0304 20 71	-- di passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	0	
0304 20 75	-- di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	0	
0304 20 96	-- altri:		
	--- di melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)		
	--- diversi dai melù potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	0	
0304 90	- altri:		
0304 90 05	-- Surimi	0	
	-- altri:		
ex 0304 90 10	--- di pesci di acqua dolce:		
	---- di trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	CT n. 1
	---- di salmone dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
	---- altri:		
	---- di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>):		
0304 90 20	----- dal 1° gennaio al 14 febbraio	0	
0304 90 27	----- dal 16 giugno al 31 dicembre	0	
0304 90 38	----- di merluzzi della specie <i>Gadus morhua</i>	0	
0304 90 41	----- di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	0	
0304 90 45	----- di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	0	
0304 90 57	----- di rane pescatrici (<i>Lophius</i> -spp.)	0	
0304 90 59	----- di melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	0	
0304 90 97	----- altri	0	
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:		
0305 10 00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:	0	
0305 20 00	- Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia	0	
0305 30	- Filetti di pesce, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati:		
ex 0305 30 19	--- di merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	0	
ex 0305 30 30	-- di salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
0305 30 50	-- di ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), salati o in salamoia	0	
0305 30 90	-- altri	0	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingente tariffario (CT)
(1)	(2)	(3)	(4)
	– Pesci affumicati, compresi i filetti:		
ex 0305 41 00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
0305 42 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	0	
0305 49 10	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	0	
0305 49 20	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	0	
ex 0305 49 30	--- Sgombri della specie <i>Scomer scombrus</i>	0	
ex 0305 49 45	--- Trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	
0305 49 50	--- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	0	
0305 49 80	--- altri	0	
	– Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:		
ex 0305 51 10	--- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i> , secchi, non salati	0	
ex 0305 51 90	--- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i> , secchi e salati	0	
	– Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:		
0305 61 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	0	
ex 0305 62 00	-- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	0	
0305 69	-- altri:		
0305 69 90	--- altri	0	
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:		
	– congelati:		
0306 13	-- Gamberetti:		
0306 13 10	--- Gamberetti della famiglia <i>Pandalidae</i>	0	
0306 13 40	--- Gamberetti rosa del Mediterraneo (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	0	
0306 13 50	--- Gamberoni (mazzancolle) del genere <i>Penaeus</i>	0	
0306 13 80	--- altri	0	
0306 19 30	--- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	0	
	– non congelati:		
0306 29 30	--- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	0	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingente tariffario (CT)
(1)	(2)	(3)	(4)
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana: - Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten:		
0307 21 00	-- vivi, freschi o refrigerati	0	
0307 29	-- altri:		
0307 29 10	--- Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati	0	
0307 29 90	--- altri	0	
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce: - Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
ex 1604 11 00	-- Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)	0	CT n. 2
1604 12	-- Aringhe:		
	--- altri:		
1604 12 91	---- in recipienti ermeticamente chiusi	0	
1604 12 99	---- altri	0	
1604 19	-- altri:		
ex 1604 19 10	--- Trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	CT n. 2
1604 19 91	---- Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati ---- altri:	0	
1604 19 92	----- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	0	CT n. 3
1604 19 93	----- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	0	CT n. 3
1604 19 94	----- Naselli (<i>Merluccius-spp.</i>) <i>Urophycis-spp.</i>)	0	CT n. 3
1604 19 95	----- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	0	CT n. 3
1604 19 98	----- altri	0	CT n. 3
1604 20	- altre preparazioni e conserve di pesci:		
1604 20 05	-- preparazioni di surimi -- altri:	0	CT n. 3
ex 1604 20 10	--- di salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	CT n. 2
ex 1604 20 30	--- di trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	CT n. 2
1604 20 90	--- di altri pesci:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingente tariffario (CT)
(1)	(2)	(3)	(4)
1605	---- diversi dalle aringhe Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:	0	CT n. 3
1605 20	- Gamberetti:		
1605 20 10	-- in recipienti ermeticamente chiusi	0	CT n. 4
	-- altri:		
1605 20 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	0	CT n. 4
1605 20 99	--- altri	0	CT n. 4
ex 1605 40 00	- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	0	CT n. 4
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di corstacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:		
2301 20 00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	0	

TABELLA II

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Contingente tariffario (CT) in tonnellate
(1)	(2)	(3)	(4)
0301	Pesci vivi:		CT n. 1 (1)
ex 0301 91 90	--- Trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	700
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:		
ex 0302 11 90	--- Trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:		
ex 0303 21 90	--- Trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	
0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
0304 10	- freschi o refrigerati:		
	-- Filetti:		
ex 0304 10 11	---- di trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	
0304 20	- Filetti congelati:		
ex 0304 20 11	--- di trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	
0304 90	- altri:		
ex 0304 90 10	--- di trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Contingente tariffario (CT) in tonnellate
(1)	(2)	(3)	(4)
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:		CT n. 2 400
	– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
ex 1604 11 00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
1604 19	-- altri:		
ex 1604 19 10	--- Trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	
1604 20	– altre preparazioni e conserve di pesci:		
	-- altri:		
ex 1604 20 10	--- di salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
ex 1604 20 30	--- di trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:		CT n. 3 1 200
	– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
1604 19 92	----- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	0	
1604 19 93	----- Merluzzi (<i>Pollachius virens</i>)	0	
1604 19 94	----- Naselli (<i>Merluccius</i> spp. <i>Urophycis</i> spp.)	0	
1604 19 95	----- Merluzzi dell' Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	0	
1604 19 98	----- altri	0	
1604 20	– altre preparazioni e conserve di pesci:		
1604 20 05	-- preparazioni di surimi	0	
	-- altri:		
ex 1604 20 90	--- di altri pesci:		
	---- diversi dalle aringhe	0	
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:		CT n. 4 2 000
1605 20	– Gamberetti:		
1605 20 10	-- in recipienti ermeticamente chiusi	0	
	-- altri:		
1605 20 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	0	
1605 20 99	--- altri	0	
ex 1605 40 00	– Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	0	

(¹) Le cifre si riferiscono alla presentazione commerciale "interi e svuotati". Per le importazioni rientranti nella voce SA 0304, si applica un coefficiente di 2 sui quantitativi prelevati da questo contingente.»